

Il commercialista telematico

Pronta la tabella Aci dei benefit auto 2009

a cura di Antonio Gigliotti

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le **tabelle nazionali dei costi chilometrici** di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì che sono valide per l'anno 2009.

Tali tabelle sono rilevanti per determinare il valore del fringe benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private ex art. 51 c. 4, lett. a) D.p.r. 917/1986.

Secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 51 del Tuir il Ministero delle Finanze ha l'onere di pubblicare entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, le tabelle nazionali che, a sua volta, l'Automobile Club d'Italia ha l'obbligo di elaborare entro il 30 novembre antecedente.

Per l'anno 2009 tali tabelle sono state pubblicate sul "Supplemento ordinario 280 alla Gazzetta Ufficiale 296 del 18 dicembre 2008"

Tali tabelle sono rilevanti per determinare il valore del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo di auto aziendali da parte di un dipendente.

Art. 51 c. 4 lett. a) del Tuir

L'art. 51 comma 4 lett. a) del Tuir dispone infatti che

- *“per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motoveicoli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia (ACI) deve elaborare al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”*

Il commercialista telematico

Secondo quanto previsto dall'art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir, per la quantificazione della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, è necessario fare riferimento a un valore convenzionale determinato dal **30% del costo chilometrico di esercizio individuato nelle apposite tabelle ACI annuali, moltiplicato per una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri.**

Imponibile annuo = $[30\% (\text{costo chilometrico} \times 15.000 \text{ Km})]$ – eventuale
ammontare trattenuto al lavoratore dipendente

Esempio

Auto: Audi A3 1.4 tfsi 125 cv

Indennità chilometrica: 0,5572

Fringe benefit 2009: $4.500,00 \times 0,5572 = 2.507,4 \text{ €}$

Si tratta di una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche della percorrenza che il dipendente effettua realmente.

Si fa presente che la percorrenza convenzionale utilizzata dal legislatore per determinare il valore del veicolo utilizzato in modo promiscuo è determinata su base annua.

Di conseguenza nel caso in cui il dipendente abbia utilizzato l'autovettura solo per un parte dell'anno l'importo da far concorrere alla formazione del reddito, determinato come sopra specificato, deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo.

Esempio

Periodo in cui l'auto viene assegnata: 120 giorni;

Fringe benefit annuale: 2.000,00 €;

Ragguaglio all'anno:

$120/365 = 0,328$; $0,328 \times 2.000,00 = 657,53 \text{ €}$;

Fringe benefit da tassare: € 657,53

Il commercialista telematico

Somme addebitate

Se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta), per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore.

Al riguardo si precisa che le predette somme devono essere computate al lordo dell'IVA mediante l'emissione di una apposita fattura.

Nota bene

La sola fatturazione dell'importo richiesto al dipendente per l'uso dell'auto non consente la riduzione del benefit da tassare, in quanto è obbligatorio entro la fine dell'anno procedere a regolare il pagamento di tali somme.

Se la somma annuale degli importi addebitati al dipendente risulta superiore all'ammontare risultante dalla tabella Aci il benefit da tassare risulterà pari a zero¹.

Tabelle Aci 2009

Le nuove tabelle predisposte dall'Aci valevoli per il periodo d'imposta 2009, evidenziano incrementi rispetto a quella dello scorso anno che si aggirano, per le auto di maggior utilizzo, intorno al 4,5-5 per cento.

L'elenco spazia tra un valore annuo di poco superiore a mille euro (ad esempio, l'uso privato di una Panda 1.3 a gasolio vale 1.459 euro annui, pari a un costo al chilometro di 32 centesimi) fino a oltre 10mila euro come nel caso della Ferrari 599 Gtb, valorizzata 13.349 euro (2,97 euro al chilometro).

Nota bene

Qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle ACI, l'importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile.

¹ Tenendo conto della franchigia di esenzione di 258,23 € annui il benefit diventa non imponibile anche se le somme addebitate risulta inferiore all'importo derivante dalla tabella Aci per una somma non eccedente 258,29 €, a condizione che il dipendente non abbia conseguito altri benefit.

Il commercialista telematico

Costi deducibili per l'impresa

Ai fini delle imposte dirette, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007, l'art. 164 comma 1, lett. b – bis) del Tuir prevede la deducibilità nella misura del

→ 90% dei costi sostenuti.

Nota bene

La deducibilità dei costi **non** è limitata al:

- a) costo di acquisto del veicolo;
- b) canone di locazione finanziaria;
- c) canone di locazione o noleggio.

Allo scopo di evitare comportamenti elusivi, messi in atto al solo scopo di ottenere una maggiore deduzione delle spese relative al veicolo, è necessario che

→ l'utilizzo da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta.

Se il periodo coincide con l'anno solare, la concessione in uso dovrà risultare per almeno 183 giorni.

Inoltre è necessario che l'uso per la maggior parte del periodo d'imposta sia dimostrato da idonea documentazione che ne provi l'utilizzo.

Per questo motivo si può far ricorso a:

- ✓ clausola nel contratto di lavoro dipendente;
- ✓ sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa;
- ✓ previsione di un verbale del consiglio di amministrazione.

Antonio Gigliotti

24 gennaio 2009